

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, VERNASCHI, VENTURI  
e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle attività svolte da associazioni, *clubs*, società ed enti sportivi praticanti attività dilettantistiche, ricreative, di propaganda, nonché da associazioni culturali, politiche, assistenziali, religiose, semprechè conformi alle loro finalità istituzionali

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di controllare, attraverso strutture contabili ed adempimenti fiscali vari, tutti i soggetti svolgenti attività economica ha indotto il legislatore ad emanare innumerevoli disposizioni in materia tributaria che hanno finito per gravare anche su tutte le società, associazioni, *clubs*, eccetera, che per la loro stessa natura oltre che per la struttura non perseguono fini di lucro.

Basti pensare alle numerosissime associazioni dilettantistiche giovanili, alle associazioni culturali, religiose, ai *clubs* sportivi, culturali e con finalità sociali, per rendersi conto come l'osservanza dell'insieme delle norme tributarie mini l'esistenza delle stesse.

Nelle attività dei sodalizi sopra ricordati non è pensabile che possa ravvisarsi nem-

meno parzialmente un'attività a contenuto economico, perchè ciò si deduce non soltanto dagli statuti che sono all'origine della loro composizione, ma anche dalla costante dimostrazione che tali sodalizi danno alla società nello svolgimento del loro operato. Essi sono molto spesso strumento di elevazione morale, spirituale e culturale dei cittadini, i quali necessitano di queste esperienze sociali, concrete, per rafforzare la propria fiducia nei rapporti umani.

Tali slanci, soprattutto giovanili, ed il volontariato libero in generale non vanno penalizzati con misure amministrative fiscali.

Infatti, l'applicabilità della disciplina fiscale prefigurata per i soggetti la cui attività economica legittima la pretesa di controllo dello Stato, attraverso determinate scritture contabili e tassazioni, altera il si-

gnificato dell'origine stessa delle summenzionate iniziative e ne riduce le possibilità operative fino a vanificarle.

Il problema che si prospetta con il presente disegno di legge è molto sentito sia in Italia che all'estero; infatti esiste una speciale direttiva CEE del 1977 (n. 77/388) che sollecita gli Stati membri a rivedere le norme di applicazione dell'IVA.

Le forze politiche italiane hanno già sollecitato il Governo ad emanare opportune norme di modifica delle disposizioni vigenti. Il Governo, nella scorsa legislatura, aveva approntato uno schema di decreto legislativo che aveva trasmesso alla Commissione interparlamentare dei trenta, la quale dopo attento esame aveva espresso parere favorevole all'unanimità; ma non fu

possibile per le note vicende politiche la prosecuzione dell'*iter* e l'emanazione del relativo decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Senato, consta di due articoli: l'articolo 1 che completa il contenuto dello schema di decreto legislativo approvato dalla Commissione dei trenta con qualche dato riguardante i *clubs* e le associazioni di volontariato, che in quel testo non è chiaro se fossero stati considerati o no; l'articolo 2 che si riferisce alla decorrenza dell'applicazione della legge, che sarebbe opportuno fosse retrodatata per consentire ai sodalizi in estinzione, per le cennate difficoltà di sopravvivenza, di avere uno strumento di recupero.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da:

a) società o associazioni costituite fra artisti o professionisti esclusivamente per l'esercizio in forma associata di arti o professioni intellettuali;

b) società fiduciarie e di revisione aventi per oggetto esclusivamente le attività indicate nell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

c) associazioni, *clubs*, società ed enti sportivi affiliati al CONI o ad organizzazioni riconosciute dal CONI praticanti attività dilettantistiche e di propaganda delle stesse attività, purchè svolte direttamente dalle stesse associazioni, *clubs*, società ed enti, a condizione che tali attività non abbiano scopo di lucro e siano esercitate secondo la regolamentazione dettata dal CONI o dalle stesse organizzazioni riconosciute dal CONI;

d) associazioni politiche, religiose, assistenziali, culturali, ricreative, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonchè dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali ».

## Art. 2.

La presente legge avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 1974.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

